

## EX CONIUGI

# *Il fondo è patrimonio separato*

DI ADELAIDE  
CARAVAGLIOS

Revoca della costituzione – a seguito dell'azione promossa da una banca nei confronti di uno dei due coniugi – di un immobile in fondo patrimoniale: a parere della Corte di cassazione (sentenza n. 12799/2015) la consapevolezza da parte dell'istituto di credito dell'estraneità del credito stesso del coniuge alle necessità familiari non deve considerarsi «rilevante in sede revocatoria», potendo semmai riguardare «la fase della successiva e concreta aggressione esecutiva sui beni e comunque dovendo fare i conti anche in questo caso con l'univoca giurisprudenza sull'agevole riconducibilità a quei bisogni anche dei debiti contratti per ragioni professionali». Il fondo patrimoniale, infatti, costituisce un «patrimonio separato» ovvero «di destinazione», finalizzato a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni familiari: ne consegue che i coniugi sono obbligati a utilizzare i beni di cui è composto unicamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Nel caso di specie, in particolare, la VI-3 sezione civile, nel definire «superflua» l'esposizione dei due motivi di ricorso («il primo, per il ritenuto litisconsorzio necessario del coniuge non debitore nell'azione pauliana avente a oggetto la costituzione in fondo patrimoniale di un bene in comproprietà col debitore; il secondo, per la ritenuta qualificazione di atto a titolo gratuito di quello con cui è costituito un fondo patrimoniale tra coniugi»), ricorda come in sede di censura mancava qualsiasi indicazione «se non della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., quanto meno di invece

indicazioni delle argomentazioni dell'appello», tutti richiami, cioè, che sarebbero stati essenziali per la ricostruzione completa e obiettiva del provvedimento e di quanto ancora poteva dirsi sub iudice, con la conseguenza che, non potendosi integrare le lacune dei requisiti di contenuto-forma del ricorso con un altro atto successivo, i giudici di legittimità non hanno potuto «operare la preliminare, invece indispensabile, verifica».

